



Città di Galatone

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 124 DEL 20/05/2019 PROT.

OGGETTO: Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi della Legge n. 353/2000, della L.R. n.7/2014 e della L.R. n°38/2016. Decreto Presidente della Giunta Regionale nr. 232 del 16.04.2019.

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 16 aprile 2019 n. 232, avente ad oggetto "*Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2019, ai sensi della L. n. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016*" con il quale, per l'anno 2019, dal 15 giugno al 15 settembre pp.vv. è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

Vista la D.G.R. Puglia n. 585 del 10/04/2018, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020;

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;

Considerato, altresì, che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

Visto il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

Vista la L. n. 225 del 24/02/1992;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

Visto la L. n. 353 del 21/11/2000;

Vista la L. n. 100 del 12/07/2012;

Vista la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

Visto il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali;

Vista la L.R. n. 7 del 10/03/2014;

Vista la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta — Andria — Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

Visti l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni e la circolare ministeriale n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell' 11/01/2001;

Vista la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";

Visto il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.;

Visto il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)" introdotte con D.M. del 17/10/2007;

Visto il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000";

Viste le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

Visto il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

Visto che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n. 353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2017 la pericolosità degli incendi boschivi.;

Viste, inoltre, tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne;

Per i motivi in premessa che si intendono espressamente richiamati:

ORDINA

Art. 1)

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2019 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

Art. 2)

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Art. 3)

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le Linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Art. 4)

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2019, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5)

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall' art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art.10 della Legge n.353/2000.

Art. 6)

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

INVITA

I proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a bonificare in collaborazione con questa Amministrazione, i cigli stradali o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie. I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, dovranno contattare, con sollecitudine, uno dei seguenti numeri telefonici:

- 1515 Comando Corpo Forestale dello Stato;
- 115 Vigili del Fuoco;

· 0833/865028 Comando Polizia – Municipale;

DISPONE

Che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. n.232 del 16 Aprile 2019, ha la funzione di rendere pubblico il contenuto del decreto medesimo e sarà affissa all'albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Galatone, oltre che divulgata in altri modi usuali (pubblici manifesti, ecc.).

Il Comando di Polizia Locale, il comando del corpo Forestale dello Stato e ogni altro Organo di Polizia, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Li 21/05/2019

Sindaco
f.to FILONI Flavio

COPIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
f.to Addetto Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Consuelo TARTARO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Galatone, 21/05/2019
